



## **CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE/REINSERIMENTO ABITATIVO**

Tra

l'ASP AMBITO 9 (C.F. 92024900422, P.Iva 02546320421) in persona del legale rappresentante *p.t.* Dott.ssa Gianfranca Schiavoni nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliata presso la propria sede in Jesi (AN), Via A. Gramsci n. 95 (pec: *asp.AMBITOnove@emarche.it*);

- “ASP” o “Amministrazione procedente”;

e

[...] (C.F. [...], P.Iva [...]) in persona del legale rappresentante *p.t.* [...], con sede legale in [...] (pec: [...])

- “Soggetto Attuatore” o “EAP” o “ETS”

\* \* \*

### **Premesso che**

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in data [...], l'ASP AMBITO 9, in esecuzione della Determinazione del Direttore n. 329 del 15.11.2023 ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un Ente del Terzo Settore (ETS) a cui affidare le attività volte all'attuazione del Documento Progettuale (DP).

### **Richiamati**

-la Determinazione del Direttore n. [...] di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione proposte dagli Enti del Terzo Settore;

-l'Avviso pubblicato dall'ASP AMBITO 9 in data [...] di apertura dell'istruttoria pubblica per la co- progettazione degli interventi accoglienza residenziale/reinserimento;

-la Determinazione del Direttore n. [...] con cui sono stati approvati i verbali dei lavori della Commissione di Valutazione;

### **Rilevato, infine, che**

- la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi – auto-dichiarati nell’AMBITO della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della presente Convenzione, mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

### **Visti**

- l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- la Legge 08.11.2000 n. 328 e s.m.i.;
- la Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
- la Legge 06.06.2016 n. 106 e s.m.i.;
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;
- la Legge 04.08.2017 n. 124 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.07.2017 n. 117 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.08.200 n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- le Linee Guida dell’ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- il Programma Nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027
- il Piano sociale regionale 2023/2025, approvato dall’Assemblea legislativa regionale con Deliberazione del 09 agosto 2023, n. 57;
- il Piano Sociale Territoriale approvato con delibera del Comitato dei Sindaci n. 11 del 15.12.2021;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 “*Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore*”;
- il Regolamento sui rapporti di collaborazione tra l’ASP e i soggetti del terzo settore in attuazione degli art. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 20.05.2021;

Tanto premesso,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 – (Oggetto della convenzione)**

1.1) La presente Convenzione regola il rapporto di collaborazione tra le parti, come in epigrafe

indicate, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto Definitivo e nel relativo piano finanziario, come risultati dai lavori del Tavolo di co-progettazione.

1.2) Il Progetto Definitivo è allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante e sostanziale, in esso sono indicati gli obiettivi che si intende raggiungere, le azioni che l'EAP deve porre in essere per perseguire i predetti scopi, nonché le tempistiche progettuali.

1.3) L'EAP, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna affinché le attività co-progettate con l'ASP AMBITO 9 siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

1.4) In ragione di quanto precede, l'EAP e l'ASP AMBITO 9 si assumono l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale ai sensi del successivo art. 8, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

#### **Art. 2 – (Durata della convenzione)**

2.1) La presente convenzione ha validità a decorrere dal [...] e fino al 30.06.2025.

2.2) Le attività descritte nel Progetto Definitivo dovranno essere avviate entro e non oltre 30 giorni dalla data di cui al comma precedente e gli Enti Attuatori ne dovranno dare espressa comunicazione scritta all'ASP AMBITO 9

2.3) Eventuali proroghe saranno ammesse se espressamente concordate in sede di Tavolo di Coprogettazione, composto dall'EAP e dall'Amministrazione Procedente, per giustificate ragioni ovvero per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'Ente e dell'EAP.

#### **Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)**

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (lavoratori subordinati e/o prestatori d'opera intellettuale e/o fornitori di servizi nonché unità di personale a qualunque titolo operanti che non rientrino nelle predette categorie), e finanziarie individuate nel Progetto Definitivo.

3.2) Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, l'ASP AMBITO 9 metterà a disposizione dell'EAP le risorse economiche di cui al successivo art. 6.

3.3) Le somme di denaro di cui al precedente comma costituiscono il massimo importo erogabile dall'Amministrazione procedente e devono, pertanto, intendersi comprensive di Iva, se e nella misura in cui è dovuta ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 4 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)**

4.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dal Progetto Definitivo, come declinato al tavolo di co-progettazione.

4.2) Il personale dell'Ente Attuatore Partner, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

4.3) L'EAP avrà cura di individuare un Responsabile del progetto che avrà il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle attività con le modalità e nei termini che assicurino il maggior grado di efficacia.

4.4) Il rapporto tra l'EAP ed il personale dallo stesso impiegato per le attività previste nel Progetto Definitivo, ivi inclusi lavoratori subordinati, prestatori d'opera intellettuale o di servizi ovvero collaboratori ad altro titolo, sarà essere regolato dalle vigenti norme di legge e regolamentari della Repubblica Italiana dettate in tema di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato, di previdenza sociale, assicurazioni obbligatorie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché dalle disposizioni contenute nei singoli contratti di lavoro individuali, stipulati tra gli Enti Attuatori ed i predetti soggetti, che non si pongano in contrasto con la presente disposizione ovvero quelle sopra indicati.

4.5) Si applicano altresì i CCNL delle singole categorie a cui appartengono i soggetti impiegati per la realizzazione delle attività progettuali, sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

4.6) I Soggetti Attuatori sono inoltre tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'ASP AMBITO 9, con la contestuale trasmissione del relativo *curriculum vitae*.

4.7) Il personale impiegato dal Soggetto Attuatori sarà tenuto a svolgere i propri compiti e le proprie mansioni con la dovuta diligenza, instaurando a tutti i livelli un rapporto di collaborazione ispirato ai principi di buona fede e correttezza e in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione.

#### **Art. 5 – (Assicurazioni)**

5.1) Il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa obbligatoria in favore delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

5.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose dalle attività nelle quali è direttamente coinvolto il proprio personale, a qualsiasi titolo operante, e nell'esecuzione del progetto, come risultante dall'allegato Progetto Definitivo, con la conseguenza che l'ASP AMBITO 9 è sollevata da

qualunque azione, domanda o altra pretesa che possa loro derivare, in capo ai terzi danneggiati, direttamente o indirettamente, dalle attività di diretta competenza dell'ETS, previste dalla presente Convenzione o comunque volte alla realizzazione degli obiettivi dalla stessa fissati.

5.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività di propria competenza diretta, l'Ente Attuatore stipulerà un'apposita polizza assicurativa, valida per tutto il periodo della convenzione, per i rischi derivanti da responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiore ad € 300.000,00 per sinistro. L'ETS si impegna a comunicare, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione i dati identificativi della polizza mediante messaggio di posta elettronica certificata.

5.4) I Soggetti Attuatori si impegnano, in ogni caso, a manlevare o comunque tenere indenne l'ASP AMBITO 9 da ogni domanda, azione o pretesa che terzi possano vantare nei confronti dell'Amministrazione procedente in ragione del fatto illecito commesso dal personale impiegato da ciascun ETS nella realizzazione delle azioni previste nella presente Convenzione e nei suoi allegati.

#### **Art. 6 – (Contributo per la realizzazione degli interventi)**

6.1) L'importo del contributo riconosciuto all'Ente Attuatore Partner è pari a € 72.035,00 e verrà liquidato progressivamente, con cadenza mensile o, in ogni caso, alla presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute dall'Ente nel mese precedente come indicati nel successivo art. 8.

6.2) L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiarano che utilizzerà il conto corrente bancario destinato ai rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, indicando gli estremi del procedimento indetto dall'Amministrazione e, in particolare, il CIG "A02B0E2CBC", per tutte le spese connesse all'oggetto della presente Convenzione, il CUP "I29G23000210001" per le spese imputate sul Fondo per la Lotta alla Povertà Estrema – annualità 2021 e il CUP "I59I23001120001" per quelle imputate sul Fondo per la Lotta alla Povertà Estrema – annualità 2022.

6.3) L'Amministrazione Procedente comunicherà all'Ente Attuatore Partner le modalità di utilizzo dei predetti codici e si riserva il diritto di modificare, integrare ovvero sostituire le fonti di finanziamento del progetto e di indicare eventuali ulteriori codici CUP e CIG da utilizzare.

6.4) I soggetti attuatori si impegnano a comunicare all'ASP AMBITO 9, tramite messaggio pec, le coordinate bancarie ed ogni altro dato identificativo dei conti correnti di cui al precedente punto

entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

6.5) Trovano applicazione le disposizioni ed i principi della giurisprudenza, comunitaria ed interna, in materia di aiuti di Stato.

#### **Art. 7 – (Divieto di cessione)**

7.1) È vietato cedere, in qualsiasi forma, anche parzialmente, la presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della stessa e il risarcimento dei danni causati all'ASP AMBITO 9. È fatto divieto di appaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato come definiti nella proposta progettuale, pena la risoluzione di diritto della presente Convenzione ed il risarcimento dei danni. Rimane salvo il diritto dell'ASP AMBITO 9 di chiedere gli ulteriori ed eventuali ristori previsti dalla vigente disciplina di riferimento.

7.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno – in applicazione del principio di buona fede e correttezza – di comunicare all'ASP AMBITO 9 eventuali criticità e problematiche che dovessero insorgere nella vigenza della presente convenzione, al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

#### **Art. 8 – (Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione)**

8.1) L'ASP AMBITO 9 assicura il monitoraggio delle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della presente Convenzione, riservandosi il diritto di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni previste, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, il quale è tenuto ad attuare le variazioni richieste.

8.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e ss.mm.

8.3) Gli EAP con cadenza trimestrale procederanno alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che l'ASP AMBITO 9 possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli artt. 92 e 93 del CTS.

8.4) La rendicontazione di cui al precedente comma consiste nell'invio all'ASP AMBITO 9, da parte dei Soggetti Attuatori, della documentazione che giustifichi le spese sostenute per la realizzazione delle azioni previste nel presente atto, in relazione alle quali gli EAP si impegnano sin da ora a richiedere che i propri fornitori includano nei documenti contabili e/o di trasporto i CUP e il CIG di cui al precedente art. 6.

In particolare:

- a. le unità di personale impiegate andranno rendicontate mediante la produzione di un prospetto riepilogativo delle risorse umane impiegate, dei relativi contratti di lavoro, dei “*timesheet*” mensili di ciascuna di esse, adottando il modello fornito dall’ASP AMBITO 9 [Allegato n. 6], una relazione trimestrale delle attività svolte, le buste paga mensili per il periodo di vigenza della presente convenzione e l’attestazione dei versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali versati;
- b. l’acquisto di beni e servizi andrà rendicontato mediante la produzione delle fatture di acquisto, emesse nelle modalità di cui al precedente capoverso, nonché i contratti di acquisto o di fornitura se conclusi in forma scritta;
- c. gli incarichi affidati a liberi professionisti o lavoratori autonomi muniti di partita Iva andranno rendicontati mediante la produzione del contratto professionale o della lettera di incarico, del *curriculum vitae* del soggetto affidatario accompagnato, ove applicabile, da una copia fotostatica (anche in formato digitale) del tesserino rilasciato dall’ordine professionale di appartenenza, dei “*timesheet*” mensili, delle relazioni trimestrali delle attività svolte e della fattura o altro documento contabile quietanzato.

8.5) La documentazione di cui al precedente comma dovrà essere inviata dall’ETS all’ASP AMBITO 9 entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla fine del trimestre di riferimento. L’Amministrazione Procedente si riserva il diritto di chiedere ulteriori documenti, oltre quelli elencati al comma precedente, a giustificazione delle spese sostenute dall’ETS

8.6) A conclusione delle attività oggetto del partenariato, gli EAP presenteranno, entro e non oltre 30 giorni, una relazione conclusiva, nella quale dovranno essere descritte le attività svolte, e l’eventuale impatto sociale, sulla comunità di riferimento, determinato dall’attuazione della Proposta Progettuale [Allegato 5].

#### **Art. 9 – (Trattamento dei dati personali)**

9.1) La presente Convenzione comporta la nomina del Responsabile del trattamento dati, che per [...] è [...]. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Reg. UE n. 2016/679 l’incarico è conferito limitatamente ai dati trattati in esecuzione delle azioni previste nella presente convenzione e nei suoi allegati; la durata dell’incarico coincide con quella della convenzione

9.2) I soggetti attuatori si obbligano ad adottare e porre in essere tutte le misure tecniche e organizzative adeguate che garantiscano il rispetto degli standard fissati del predetto regolamento per il trattamento dei dati e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

9.3) In particolare i soggetti attuatori dovranno:

- a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare (ASP AMBITO 9), anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l'ordinamento vieti l'informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza;
- c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la "sicurezza del trattamento" come previsto dall'articolo 32 del regolamento UE;
- d) rispettare le condizioni previste dall'art. 28 commi 2 e 4 Reg. n. 2016/679, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento;
- e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, "tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione"; in particolare, tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati dall'articolo 33 che impone la notifica al Garante dell'eventuale violazione, da parte di terzi, dei dati personali entro 72 ore dalla scoperta; l'articolo 34 che prevede la comunicazione all'interessato della medesima violazione;
- g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l'ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione;
- h) mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato.

#### **Art. 10 – (Inadempimento e penale)**

10.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, l'ASP AMBITO 9 si riserva la facoltà di irrogare una penale rapportata all'entità dell'inadempimento, da valutarsi in relazione al pregiudizio arrecato al regolare svolgimento delle attività e al danno d'immagine subito dall'Amministrazione; rimane in ogni caso salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione è tenuta a contestare gli addebiti entro e non oltre venti (20) giorni dal loro accertamento, l'EAP può formulare controdeduzioni scritte nel termine di dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione con cui vengono mosse le predette contestazioni. L'ASP AMBITO 9, nel caso vengano formulate controdeduzioni scritte, potrà irrogare la penale di



cui al primo periodo previa adozione di un apposito atto motivato del RUP che tenga conto delle argomentazioni svolte dagli EAP.

10.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto non ancora erogato al tempo dell'inadempimento. Nel caso in cui l'inadempimento consista nell'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione, dalla Proposta Progettuale, anche in seguito alle variazioni di cui al precedente art. 8, la penale sarà liquidata in un importo da € 50,00 a € 500,00 per singola fattispecie tenuto conto della gravità, della reiterazione e del protrarsi dell'inadempimento.

10.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata agli indirizzi in epigrafe indicati.

### **Art. 11 – (Risoluzione)**

11.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente Convenzione potrà essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 15 giorni, comunicata a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. Per grave inadempimento si intende il mancato avvio delle attività previste nella Proposta Progettuale nel termine di 30 giorni; la fornitura di beni o servizi qualitativamente e quantitativamente difformi da quanto previsto dalla presente Convenzione e dai suoi allegati se tale difformità pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione precedente; l'ingiustificato ritardo nella rendicontazione delle spese, come definita all'art. 8, per un periodo superiore a 60 giorni; la sostituzione del personale impiegato con soggetti che non possiedono pari competenza, professionalità ed esperienza in violazione dell'art. 4 comma 6. La casistica di cui al precedente periodo non costituisce un elenco tassativo e la gravità di eventuali inadempimenti da parte dei Soggetti Attuatori è rimessa all'insindacabile valutazione dell'Amministrazione precedente.

11.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la presente Convenzione si intende risolta di diritto nelle seguenti ipotesi: a) dichiarazione di fallimento di un ETS partner ovvero apertura di una procedura concorsuale a suo carico ovvero ancora avvio di una delle procedure previste dal D. Lgs. 12.01.2019 n. 14 (c.d. *Codice della Crisi d'Impresa*); b) avvio della procedura di liquidazione volontaria di uno di un EAP; c) cessione dell'azienda, ovvero del ramo in cui rientra la presente convenzione, da parte di un ETS partner ad un soggetto diverso dalle parti della presente Convenzione; d) interruzione non motivata delle attività; e) quando sia accertato che l'EAP abbia reso dichiarazioni mendaci e in conseguenza di esse sia stata scelta come partner, ovvero che in capo all'Ente Attuatore sia riconosciuta la responsabilità amministrativa derivante da reato, ai sensi del D. Lgs. 08.06.2001 n. 117, per uno dei delitti di cui al Titolo II del Libro II del Codice Penale e di cui all'art. 640 c.p., nella sua forma aggravata prevista al comma 2 n. 1), e all'art. 640

*bis c.p.*; f) violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; g) violazione della disciplina detta in materia di contratti di lavoro e dal CCNL applicabile sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative; h) inottemperanza a quanto previsto dalla Legge 04.08.2017 n. 124 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo; i) violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile; l) inadempienza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 4 della presente convenzione; m) mancato o tardivo invio delle comunicazioni di cui agli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 della presente Convenzione.

11.3) Nelle ipotesi sopraindicate la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa dovrà essere comunicata per iscritto mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

11.4) In caso di risoluzione, per inadempienza degli EAP, l'ASP AMBITO 9 liquiderà le sole spese da questi sostenute fino al ricevimento della diffida, previa loro rendicontazione. Gli Enti Attuatori sono in ogni caso obbligati a restituire, a semplice richiesta scritta e senza eccezioni, gli importi di cui al precedente art. 6 che residuino al momento della risoluzione, nonché le somme impiegate per far fronte a spese che, seppur rendicontate, non siano state riconosciute coerenti con la Proposta Progettuale. Rimane in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione procedente a richiedere il risarcimento del danno.

11.5) È comunque sempre riservata all'ASP AMBITO 9 la facoltà di non avvalersi della risoluzione ma di chiedere l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione e di esigerne anche coattivamente l'esecuzione.

#### **Art. 12 – (Rinvii normativi)**

12.1) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.

#### **Art. 13 – (Controversie)**

13.1) Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione è competente esclusivamente il Foro di Ancona.

#### **Art. 14 – (Registrazione)**

14.1) La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione con oneri e spese a carico degli EAP.

#### **Art. 15 – (Allegati)**

15.1) La presente Convenzione è redatta in [...] originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- 1) Proposta Progettuale, come risultante dal tavolo di co-progettazione, e relativo piano finanziario.
- 2) Modello di Timesheet

Jesi (AN), li \_\_\_\_\_

Per l'ASP AMBITO 9 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Gianfranca Schiavoni

\_\_\_\_\_

Per la [...] il legale rappresentante *p.t.* [...],

\_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a [...], nella qualità di Legale Rappresentante *p.t.* dell'Ente Attuatore [...], dichiara di aver preso perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente gli artt. 6) “Contributo per la realizzazione degli interventi”, 10) “Inadempimento e penale” e 11) “Risoluzione” e 13) “Controversie”.

Jesi (AN), li .....  
[...]

\_\_\_\_\_